



49571/15

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta dai Sigg.ri Magistrati

- Presidente -

Sent. n. sez. 3264

Dott. Amedeo Franco

PU - 7/10/2015

Dott. Vito Di Nicola

- Consigliere -

R.G.N. 43055/2015

Dott. Andrea Gentili

- Consigliere -

Dott. Alessio Scarcella

- Consigliere rel. -

In caso di diffusione dell

Dott. Alessandro M. Andronio

ha pronunciato la seguente

- Consigliere -

presente provvedimento omettere le generalità e gli altri deti vlertificativi, a norma dell'art. 52

d.igs. 196/03 in quanto:

SENTENZA

☐ disposto d'ufficio a richiesta di parte

imposto dalla legger

Sul ricorso proposto da

in data 27/06/2014

avverso la sentenza della Corte d'appello di visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott. G. Izzo, che ha chlesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

- ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di del 27/06/2014, depositata in data 8/09/2014, che ha parzialmente riformato la sentenza del GIP del medesimo tribunale del 4/02/2014 e, ritenuta l'Ipotesi del comma 5 dell'art. 73, d.p.r. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena in 2 anni di reclusione e 5000,00 di multa, revocando le pene accessorie inflitte in primo grado nonché la misura custodiale applicata, confermando nel resto la sentenza che lo aveva ritenuto colpevole del reato di vendita e cessione continuata di stupefacenti del tipo cocaina che consegnava ai figli minori dell'assuntore che provvedevano materialmente al pagamento ed al ritiro della sostanza su sue disposizioni, fatto aggravato ai sensi dell'art. 80, comma primo, lett. a), d.p.r. n. 309 del 1990 e commesso in data antecedente e prossima al 19/06/2012.
- 2. Con il ricorso per cassazione, proposto dai difensore fiduciario cassazionista, viene dedotto un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. Att. Cod. Proc. Pen.
- 2.1. Deduce con tale unico motivo, il vizio di cui ail'art. 606, lett. b), Cod. Proc. Pen., in relazione ail'art. 80, d.p.r. n. 309 dei 1990.

In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza polché, sostiene il ricorrente, la posizione dei minori sarebbe stata quella di intermediari, avendo gli stessi curato la consegna dei denaro e dello stupefacente; l'aggravante contestata si applicherebbe invece solo se la consegna dello stupefacente avvenga a minore per il consumo; sul punto, la Corte d'appello avrebbe dilatato i'ambito applicativo della fattispecie penale, e sarebbe quindi illegittima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Il ricorso è infondato.
- 4. Ed invero, già il primo giudice (la cui motivazione, trattandosi di doppia conforme, si salda con quella d'appello: Sez. 3, n. 44418 dei 16/07/2013 dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595), aveva affermato che l'aggravante in questione rinviene la propria ratio nella maggiore pericolosità della consegna per qualunque scopo operata di sostanza stupefacente ad un minorenne, avendo il legislatore inteso, oltre che reprimere il traffico di sostanza stupefacente,



Sentenze Cassazione

tutelare i minori ed evitare che i medesimi possano venire in contatto con le sostanze nocive per la loro salute; l'aggravante della consegna delle sostanze stupefacenti a persona di età minore, concludeva il primo giudice, è pertanto semplice configurabile anche di dazione ai minorenne, nei caso indipendentemente dalla diversa destinazione che la droga possa eventualmente avere, in quanto ragione dell'aggravamento della pena rislede proprio nel fatto che un minore sia entrato in possesso dello stupefacente e possa comunque assumerne.

La Corte d'appello aggiunge poi, in merito alla configurabilità dell'aggravante contestata, che la condotta prevista dalla norma, concernente il caso in cui le sostanze stupefacenti sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore, è la stessa che l'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 indica come quella di chi "consegna per qualunque scopo" le sostanze; precisano i giudici di appello che l'ambito indefinito, ma non per questo incerto o generico, del termini "comunque" e "qualunque" sta a significare che è punito in maniera più grave il rapporto instaurato dallo spacciatore ed avente ad oggetto sostanze stupefacenti, con persona di età minore; in fatto, osserva la Corte territoriale, che il ricorrente conoscesse bene l'età minore dei fratelli è cosa che nemmeno l'imputato aveva mai negato, affermando anzi di conoscere bene l'intera famiglia e di aver ceduto già gli stupefacenti al passato, e di aver avuto molte discussioni con la , madre dei minori, anche in ioro presenza.

Trattasi di soluzione ad avviso del Collegio giuridicamente corretta.

Ritiene infatti questa Corte che non possa essere seguita l'esegesi offerta dal ricorrente. L'aggravante della consegna delle sostanze stupefacenti a persona di età minore (prevista in precedenza dall'abrogato art. 74, legge 22 dicembre 1975, n. 685), è infatti configurabile anche nel caso di semplice dazione al minorenne, indipendentemente dalla diversa destinazione che la droga possa eventualmente avere, in quanto la ragione dell'aggravante risiede proprio nel fatto che un minore entri in possesso dello stupefacente e possa dunque assumerne. L'art. 80, comma primo, lett. a), d.P.R. n. 309 dei 1990 infatti, nel prevedere che "Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà: a) nei casi in cul le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore; (omissis)", ricalcando sostanzialmente la precedente previsione dell'abrogato art. 74, comma primo, n. 1 della citata legge n. 685 del 1975 ("1) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate a persona di età minore o




comunque destinate a persona di età minore per uso non terapeutico;"), chiarisce in modo in equivoco che l'applicazione della circostanza aggravante in esame è collegata alla "consegna" o "comunque" alla destinazione delle sostanze stupefacenti al minori. E' quindi, chiaro dalla stessa formulazione letterale della fattispecie in esame che ciò che rileva è il semplice fatto che lo stupefacente sia "consegnato" a minore per poter integrare complutamente la condotta aggravato ria.

Il disposto dell'art. 80, comma primo, n. 1, d.p.r. n. 309 del 1990, infattl, - come già l'abrogato art. 74, comma primo, n. 1, legge 22 dicembre 1975 n. 685 - prevede due distinte forme di aggravamento. La prima consiste nella consegna diretta delle sostanze nelle mani del minorenne e introduce una condotta criminosa cosiddetta "anticipata", cioè intesa a prevenire qualsiasi pericolo di utilizzazione propria o altrui, terapeutica o meno da parte del minore. La seconda forma aggrava la pena quando lo stupefacente sia comunque destinato al minore (e, nella nuova formulazione, è stato opportunamente soppresso l'inciso relativo "all'uso non terapeutico") e tuttavia non via sia consegna diretta nelle mani del minore (v., per un'applicazione sotto la vigenza dell'abrogata legge n. 685 del 1975: Sez. 6, n. 5585 del 08/03/1991 - dep. 27/05/1991, Romano, Rv. 187609; v., inoitre, nel senso che l'aggravante de qua si fonda sulla materiale consegna della droga al minore: Sez. 6, n. 8519 del 16/01/1987 - dep. 27/07/1987, Menzera, Rv. 176439).

- 6. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto:
- *L'aggravante della consegna delle sostanze stupefacenti a persona di età minore, prevista dall'art. 80, comma primo, n. 1 d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile anche nel caso di semplice dazione al minorenne, indipendentemente dalla diversa destinazione che lo stupefacente possa eventualmente avere, in quanto la ragione dell'aggravante rislede proprio nel fatto che un minore entri in possesso dello stupefacente e possa dunque assumerne. (Fattispecie nella quale lo stupefacente veniva consegnato ai figli minori dell'assuntore che provvedevano al pagamento ed al ritiro della sostanza su disposizione di quest'ultimo)».
- 7. Il ricorso dev'essere, conclusivamente, rigettato. Segue, a norma deil'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento.

P.Q.M.



Sentenze Cassazione

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 7 ottobre 2015

Il Consigliere est.

Alessio Sqarcella

Il Presidente

Amedeo Franco

Dispone, a norma deil'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che - a tutela del diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a preciudere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.

Ii Presidente

Amedeo Franco